

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-996 del 13/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA CASALINI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COSTRUZIONE MINIVETTURE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA RIGOLLI N. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1019 del 13/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013. DITTA CASALINI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COSTRUZIONE MINIVETTURE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA RIGOLLI N. 36.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**PRESO ATTO** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** l'istanza avanzata dalla Ditta **CASALINI S.R.L.** - trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza con nota del 08.01.2016 (prot. Arpaee n. 391 di pari data) - al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "costruzione minivetture" svolta nello stabilimento in oggetto

**RILEVATO** che l'istanza è stata presentata relativamente all'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e che la Ditta ha dichiarato in proposito che nulla è mutato rispetto alla situazione emissiva oggetto di autorizzazione D.D. n. 1369 del 08.07.2005 della Provincia di Piacenza.;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del 17.03.2016 (prot. Arpaee n. 2662 di pari data), con cui il Comune di Piacenza ha espresso il proprio *"...il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale..."*;
- nota del 22.03.2016 (prot. Arpaee n. 2795 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole;
- nota del 31.03.2016, prot. n. 3071, con cui il S.T. di Arpaee nodo di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

**CONSIDERATO** che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Piacenza, interpellato in proposito con nota 29/2/2016 prot. n. 1840, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D.Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

**RICHIAMATI altresì** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CASALINI S.R.L.** (C.F. 01709290488) – avente sede legale in Comune di Firenze (FI), Via Delle Forbici n. 4B – per l'attività di "costruzione minivetture", svolta in Comune di Piacenza (PC) via Rigolli n. 36. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE E1 CABINA USITALIA – FASE DI ESSICCAZIONE**

Portata massima	10000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	h/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	3,5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	0,35	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE E2 CABINA USITALIA – FASE APPLICAZIONE**

Portata massima	30000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	h/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	3,5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	0,35	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE E3 CABINA FORNO METRON**

Portata massima	20000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	h/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
fase di applicazione		
Materiale particolare	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
fase di essiccazione		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	5	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE E4 GENERATORE TERMICO CABINA/FORNO METRON**

Portata massima	600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	h/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Materiale particellare	2,5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	175	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	17	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE E5 CARTEGGIATURA**

Portata massima	16000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	h/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1 ed E2, il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gas metano e funzioni correttamente;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
  - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
- e) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 1m<sup>3</sup>;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i prodotti vernicianti a base solvente, pronti all'uso, devono avere un contenuto di residuo secco non inferiore al 40% in peso;
- h) devono essere utilizzati, quanto più possibile, prodotti vernicianti ad alto residuo secco o prodotti a base acquosa;
- i) con frequenza giornaliera le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- j) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento sulle emissioni E1, E2, E3 ed E5 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- k) l'emissione E5 deve continuare ad essere presidiata da un idoneo sistema di abbattimento come indicato nella comunicazione del 24.02.2005 (prot. Prov.le n. 17378 del 25.02.2005);
- l) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- m) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
  - o limite emissione annua di COV: 4450 Kg/a;
  - o limite emissione diffusa: 25% dell'input di solvente;

- n) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa ad Arpae nodo di Piacenza:
- l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;
  - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06, comprendente i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati comprensivi di quelli impiegati per l'attività di pulizia delle superfici, suddivisi per tipologia, sulla quantità di rifiuti smaltiti, nonché sulle quantità di sostanze organiche volatili emesse complessivamente nell'anno precedente;
3. **di fare salvo che**, il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
  - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**